

AVVISO ALLA CITTADINANZA



Gentili concittadini,

il nuovo anno si apre con una novità nelle modalità di raccolta differenziata, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di differenziata sul territorio e di sperimentare nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti con misurazione degli stessi.

Durante il mese di dicembre sono stati distribuiti i **nuovi sacchi del secco dotati di RFID (Radio Frequency Identification)**, associati univocamente alla singola utenza e, tramite rilevamento elettronico, i gestori della raccolta possono sapere in tempo reale quanti rifiuti secchi vengono prodotti e da chi; viceversa è possibile sapere anche le utenze che hanno registrato esposizione nulla ovvero non hanno mai esposto il secco. In tal caso è necessario fornire delle giustificazioni plausibili altrimenti l'utenza verrà sanzionata (l'ammenda da corrisponde è come aver esposto circa 100 sacchi del secco in un anno).

I sacchi, come comunicato precedentemente **devono essere utilizzati dal 01/01/2017**.

Oltre tale data, non sono ammessi sacchi senza RFID; sacchi non conformi non verranno ritirati.

Oltre alla nuova fornitura per il secco sono stati consegnati i sacchi per la raccolta "imballaggi in plastica", i sacchi compostabili per l'umido, un pieghevole informativo della nuova raccolta del secco, il nuovo contenitore blu per la carta e il cartone, il calendario di raccolta 2017 e l'aggiornatissimo Dizionario dei rifiuti, "Dove lo butto?" **da consultare sempre in caso di dubbi.**



Kit consegnato a tutte le utenze

Per le utenze **domestiche sensibili, è possibile ritirare la fornitura annuale di sacchi ROSSI per la raccolta di pannolini e pannoloni presso l'Ufficio Tecnico del Comune, negli orari di apertura.**

Possono usufruire di tale servizio **solo le utenze autorizzate dal Comune**, previa compilazione dell'apposito modulo di richiesta, scaricabile dal sito istituzionale del Comune e fornitura dei relativi sacchi rossi:

- **utenze domestiche che abbiano un componente del nucleo familiare dell'intestatario della TARI che sia un bambino fino a tre anni di età non compiuti;**
- **utenze domestiche che abbiano un componente del nucleo familiare dell'intestatario della TARI che deve usare presidi sanitari (pannoloni).**

I sacchi rossi non verranno conteggiati e addebitati all'utenza che li utilizza.

GIORNI E MODALITA' DI CONFERIMENTO:

VETRO, LATTINE E CONTENITORI METALLICI PER ALIMENTI: (OGNI 2 SETTIMANE - IL MERCOLEDI')

- *utenze domestiche e non domestiche:*
il mercoledì, con cadenza quindicinale, come indicato sul calendario ecologico in vigore, con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore 18.00, utilizzando gli appositi **SECCHIELLI VERDI O IN CONTENITORI CONDOMINIALI** distribuiti dall'Amministrazione Comunale.
Non utilizzare sacchetti.

IMBALLAGGI IN PLASTICA: (OGNI DUE SETTIMANE - IL VENERDI')

- *utenze domestiche e non domestiche:*
il venerdì con cadenza quindicinale, come indicato sul calendario ecologico in vigore, con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore 18.00, utilizzando gli **APPOSITI SACCHI DI COLORE GIALLO** distribuiti dall'Amministrazione Comunale.

CARTA E CARTONE: (OGNI 2 SETTIMANE - IL VENERDI')

- *utenze domestiche e non domestiche:*
il venerdì, con cadenza quindicinale, come indicato sul calendario ecologico in vigore, con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore 18.00, utilizzando i **NUOVI CONTENITORI BLU O I CONTENITORI CONDOMINIALI** distribuiti dall'Amministrazione Comunale, ovvero legando il materiale in pacchi o inserendolo in scatole di cartone o borse di carta.

FRAZIONE UMIDA (SCARTI ED AVANZI DI CUCINA, RIFIUTI VEGETALI): (OGNI SETTIMANA - IL MARTEDI' E IL VENERDI')

- *utenze domestiche e non domestiche:*
ogni martedì e venerdì, come indicato sul calendario ecologico in vigore, con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore 18.00, raccolti negli appositi **SACCHETTI BIODEGRADABILI IN 'MATER-BI' POSTI NEI CONTENITORI MARRONI** distribuiti dall'Amministrazione Comunale.

RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI (TUTTI I RIFIUTI CHE NON SONO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA): (OGNI SETTIMANA - IL MARTEDI')

- *utenze domestiche e non domestiche:*
ogni martedì, come indicato sul calendario ecologico in vigore, con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore 18.00, NEI SACCHI DOTATI DI RFID per l'identificazione dell'utenza forniti dall'Amministrazione Comunale **al cui interno NON devono essere posti sacchetti più piccoli non trasparenti;**
- *utenze non domestiche*, che siano state autorizzate dall'ufficio ecologia:

con esposizione dei rifiuti in **CASSONETTI DOTATI DI RFID** per l'identificazione dell'utenza apposti dall'Amministrazione Comunale, **nei medesimi giorni previsti per i sacchi con RFID.**

PANNOLINI PER BAMBINI E PANNOLONI PER ADULTI (SACCO ROSSO): (OGNI SETTIMANA - IL MARTEDI')

(in alternativa all'inserimento nel sacco della frazione secca, comunque sempre consentito):

- **ESCLUSIVAMENTE** utenze domestiche:
ogni martedì con esposizione dei rifiuti a bordo strada il giorno precedente non prima delle ore 18.00, inserendo i presidi sanitari **IN SACCHI ROSSI** (forniti esclusivamente dagli Uffici Comunali).

ARREDI e R.A.E.E.(OGNI DUE SETTIMANE - IL MERCOLEDI')

prenotare il servizio raccolta ARREDI / R.A.E.E. chiamando il numero 0332 700969 presso l'ufficio tecnico del Comune negli orari di apertura al pubblico e previo pagamento di € 9,00 per ogni raccolta. Esporre a bordo strada la sera precedente il ritiro concordato.

RACCOMANDAZIONI

- ✓ Tutti i rifiuti per i quali è prevista la raccolta porta a porta devono essere collocati nei punti *più vicini alla propria abitazione o attività solo **dalle ore 18.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 5.00 del giorno di raccolta;***
- ✓ i contenitori delle raccolte differenziate **devono essere ritirati non appena svuotati** e comunque entro la sera del giorno di raccolta;
- ✓ i contenitori **non devono essere lasciati in forma stabile su strade ed aree pubbliche o in aree private prive di cancelli;**
- ✓ **l'utenza responsabile di eventuali errati conferimenti, DEVE RITIRARE ENTRO 24 ORE i rifiuti stessi e PROCEDERE AL CORRETTO CONFERIMENTO** prima di risporli nelle giornate corrette;
- ✓ esporre i sacchi del secco pieni e non mezzi vuoti (non è vietato, ma viene conteggiato come pieno);
- ✓ **NON CEDERE A TERZI I SACCHI**, perché essendo associati in maniera univoca al cittadino, la produzione di rifiuti è addebitata all'utenza a cui è intestata, non a coloro ai quali viene ceduta;
- ✓ nel caso di trasferimento del cittadino in un altro paese, **RICORDARSI** di chiudere l'utenza in comune e restituire i sacchi con RFID non utilizzati. I sacchi non restituiti, saranno considerati come sacchi utilizzati e addebitati all'utenza in fase di chiusura;
- ✓ **DIVIETO di conferire nei cestini posti sul territorio comunale o di posizionare nei pressi degli stessi rifiuti sciolti o sacchetti e sacchi di rifiuti provenienti dalle utenze -domestiche e/o non domestiche - essendo CONSENTITO L'UTILIZZO DEI CESTINI SOLO PER RIFIUTI DI PICCOLE DIMENSIONI PRODOTTI IN PROSSIMITÀ DEI CESTINI STESSI e non per rifiuti provenienti dalle utenze domestiche o non domestiche;**
- ✓ **DIVIETO di depositare rifiuti sciolti o sacchetti e sacchi di rifiuti lungo i cigli stradali o in aree aperte al pubblico transito ovvero in prossimità del centro di raccolta comunale.**

VIOLAZIONI E SANZIONI

Per le violazioni agli obblighi si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- violazioni degli obblighi relativi all'utilizzo del sacco con RFID fornito dall'amministrazione comunale per la raccolta della frazione secca non riciclabile oppure all'utilizzo di cassonetti senza RFID: per ogni sacco sanzione da € 50,00 a € 500,00, (misura ridotta pari a € 100,00); per ogni cassonetto sanzione da € 75,00 a € 450,00, (misura ridotta pari a € 150,00).

- violazioni degli obblighi relativi al conferimento separato delle singole frazioni: per ogni sacco sanzione da € 40,00 a € 500,00, (misura ridotta pari a € 80,00).
- violazioni relative ai giorni e agli orari di esposizione dei rifiuti: per ogni sacco o contenitore sanzione da € 25,00 a € 500,00 (misura ridotta pari a € 50,00);
- violazioni degli obblighi di ritiro dei sacchi non conformi da parte degli utenti: per ogni sacco o contenitore sanzione da € 50,00 a € 500,00 (misura ridotta pari a € 100,00);
- violazioni degli obblighi relativi al divieto di abbandono di rifiuti sciolti o sacchi o sacchetti di rifiuti nei pressi dei cestini stradali, lungo i cigli stradali o in aree aperte al pubblico transito o presso il centro di raccolta comunale: sanzione da € 300,00 a € 3.000,00 (misura ridotta pari a € 600,00).

SI RAMMENTA INOLTRE CHE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 (CODICE DELL'AMBIENTE) - NATO CON L'ESPRESSA FINALITÀ DI PROMUOVERE LIVELLI DI QUALITÀ DELLA VITA PIÙ ALTI ATTRAVERSO LA SALVAGUARDIA E IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E L'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE UMANE (ART.2) – DISCIPLINA, TRA L'ALTRO, NELLA PARTE IV, LA GESTIONE DEI RIFIUTI E, PER QUANTO DI INTERESSE, PREVEDE UN COROLLARIO DI SISTEMA SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IVI PREVISTE. IN PARTICOLARE, DESTANO ATTENZIONE PERCHÉ COSTITUENTI OGGETTO DELLA PRONUNCIA CHE QUI CI OCCUPA, GLI ARTT. 255 E 256 DISCIPLINANTI RISPETTIVAMENTE L' "ABBANDONO DI RIFIUTI" E L' "ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA".

ART. 255. ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

(comma così modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

(comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

ART. 256. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: *(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica

abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

ART. 256-BIS. COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

(comma così modificato dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)

*Il consigliere delegato all'Ambiente e all'Ecologia
Laura Bressan*